

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 12 novembre 2021

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Come di consueto, a novembre bisogna andare in tasca.

Vi riepiloghiamo come effettuare gli acconti, oltre ad altre novità del periodo.

ACCONTI DI NOVEMBRE 2021

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2021.

L'acconto, come di consueto, generalmente è pari al 100% dell'imposta dovuta per il 2020 e può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2020;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2021 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Si può adottare il primo metodo per un'imposta ed il secondo per un'altra imposta, come pure si può adottare il metodo storico per il 1° acconto ed il previsionale per il 2° acconto, rendendo previsionale tutto il calcolo.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità, in pratica la pagella del Fisco)

Ricordiamo che, solo per i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare inferiore a 5.164.569 euro, le regole cambiano per la determinazione degli acconti (Irpéf, Ires e Irap) con il metodo storico. La norma vale anche per i soci di società di persone soggette agli Isa e prevede che la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – venga suddivisa al **50% tra primo e secondo acconto** (anziché al 40% e al 60%).

Contribuenti non assoggettati agli Isa

Per i soggetti diversi da quelli soggetti agli ISA, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e sono le seguenti:

- la misura degli acconti **Irpéf** è fissata al 100% dell'Irpéf del periodo di imposta 2020, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2021. Il totale è suddiviso in 2 quote, il **40%** versato a partire dal 30 giugno 2021 con eventuale rateazione e il residuo **60%** dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- la misura degli acconti **Ires** è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2020, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2021. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2021 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
- le regole per il versamento degli acconti dell'**IRAP** seguono quelle sopra descritte. Quindi sia per i soggetti Irpéf che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'Irap del periodo di imposta 2020, rigo "Irap dovuta

o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2021, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpéf o Ires).

Versamento degli acconti: scadenza 30.11.2021

Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente **con modalità telematiche (F24 Web del cassetto fiscale ovvero F24 on line, cioè' home banking, se non espongono compensazioni))**; per gli altri contribuenti, invece, a condizione che non espongano compensazioni orizzontali (cioè' compensazioni di un'imposta con altra diversa imposta), resta ferma la possibilità di effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche o uffici postali.

E' possibile compensare quanto dovuto con eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce contributive periodiche, ovvero derivanti da agevolazioni fiscali, purché' nel limite di € 5.000 annui per ogni codice tributo.

Il versamento del 2° acconto **non e' rateizzabile**. Nel caso di impossibilità' di effettuare il pagamento nei termini rimane possibile ricorrere al ravvedimento operoso col quale, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione (normalmente pari al 30%) può variare da 1/10 ad 1/6.

Credito d'imposta investimenti

Nel 2021 le imprese dovranno puntualmente dettagliare gli investimenti che possono beneficiare del Bonus.

Ricordiamo che generalmente il **bonus investimenti (L. 178/2020)** e' pari al:

- 10% se si tratta di un investimento ordinario (computer, mobili, attrezzature, ecc.);
- 50% se si tratta di beni 4.0 di cui all'All. A alla L. 232/2016 interconnessi al sistema aziendale.

Per gli investimenti ordinari il credito d'imposta e' utilizzabile in un'unica quota tramite F24 telematico.

Per quelli 4.0 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020, il momento di fruizione del credito d'imposta scatta dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali strumentali nuovi e per i beni 4.0 dall'anno di avvenuta interconnessione.

Siccome le leggi emanate in questo periodo di Covid elargiscono vari bonus ma poi successivamente in fase di controllo si restringono le maglie, **per i beni strumentali 4.0 interconnessi** si consiglia:

- intanto di controllare che in calce alla fattura d'acquisto sia riportato il riferimento alla Legge agevolativa;
- di far redigere comunque una perizia asseverata da un tecnico abilitato anche quando, per i beni strumentali fino ad € 300.000, sarebbe consentita una semplice autocertificazione;
- di dare data certa alla perizia, ad es. facendosela spedire tramite PEC o autospedendola a se stessi;
- di stampare periodicamente e conservare i tabulati di dialogo tra il sistema informativo ed il macchinario allo scopo di dimostrare che non solo l'interconnessione esiste ma anche che e' stata utilizzata.
- di inviare la comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, vedi successivo commento).

ATTENZIONE:

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise: scadenza 30.11.2021 e 31.12.2021

Il Mise ha in questi giorni stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d'imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento disposto in relazione alle seguenti misure agevolative:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell'articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020;
- credito d'imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell'art. 1 L. 160/2019 e succ.mod.;
- credito d'imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1, L. 205/2017 e succ.mod.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli **allegati A e B** annessi alla L. 232/2016.

Tranquillizziamoci perché' l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione. E' già' qualcosa. Infatti i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

Il termine per l'invio

E' differenziato in base alla disciplina applicabile:

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il **31.12.2021**;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti; pertanto per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo **30.11.2021**.

Auto in benefit a dipendenti/amministratori: ricordiamo le complicazioni

Ricordiamo la disciplina delle auto concesse in uso promiscuo, mutata in base al tasso di CO2 - anidride carbonica emessa. Esistono tre discipline fiscali.

1 - Veicoli assegnati entro il 30 giugno 2020

Per le autovetture e gli altri autoveicoli immatricolati e assegnati con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 non ci sono modifiche rispetto al passato. Pertanto, il calcolo del valore del benefit continuerà a essere pari al 30% dell'indennità chilometrica desumibile dalle tabelle Aci sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente in caso di concorrenza alla spesa. L'applicazione della vecchia norma continuerà a vivere per tutta la durata del contratto di assegnazione.

2 - Veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo dal 1° luglio 2020

Per la determinazione del benefit si dovrà fare riferimento ai valori di emissione di anidride carbonica dei veicoli.

Se questi valori sono fino a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico indicato nelle tabelle Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente (art. 51 c. 4 lett. a del Tuir).

Tale percentuale è invece pari:

- al 30% per i veicoli con valori di CO2 superiori a 60 g/km ma fino a 160 g/km;
- al 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km ma fino a 190 g/km;
- al 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

3 - Veicoli assegnati dal 1° luglio ma immatricolati al 30 giugno 2020

Nel caso in cui il contratto sia stipulato dal 1° luglio 2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, stranamente non si applica nessun criterio forfettario ma si applicano i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base del valore normale del benefit concesso al dipendente..

È necessario conservare idonea documentazione relativa agli spostamenti di lavoro. A tal proposito, si ritiene siano adatti anche sistemi costituiti dalle note spese compilate per le trasferte extra urbane e da un registro per tragitti lavorativi più brevi.

Il regime OSS (One Stop Shop) per le vendite on line a privati UE - Fatturazione elettronica

Interessa solo chi vende on line a privati UE.

Il regime Iva OSS è opzionale ed evita ai fornitori italiani che **vendono on line a privati UE** per più di € 10.000/anno di identificarsi (cioè prendere una partita Iva) in ogni paese UE, il che sarebbe oneroso e complicato.

In pratica il fornitore italiano che opta per il regime OSS continua a fare fattura al privato UE **addebitandogli però l'iva del suo paese** e poi versandola al Fisco italiano, che poi provvederà a pagarla allo Stato UE. Il fornitore italiano dovrà effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale, per comunicare tutte le operazioni effettuate a privati UE e assolvere l'imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento in Italia.

L'adesione a questo regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, pertanto tali operazioni non concorrono alla formazione del suo volume d'affari.

Operazioni OSS e fattura elettronica

In merito alla compilazione della Fattura elettronica, si suggerisce di compilarla indicando:

- solo l'imponibile con la Natura N7 (Iva assolta in altro Stato UE)
- con IVA esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile
- Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

In merito alla trasmissione dell'Esterometro (che sarà soppresso dal 2022) e degli elenchi Intrastat, si ritiene che le vendite a distanza UE non ricadano tra le operazioni da comunicare. Come detto si tratta di operazioni per le quali non è previsto alcun obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.

Inoltre, laddove la fattura sia emessa facoltativamente, potrebbe sorgere l'obbligo della trasmissione dei dati che, tuttavia, sarebbe automaticamente assolto dalla fattura elettronica medesima.

No Intrastat

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, invece, dato che rispondono all'obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, si ritiene che non vi siano i presupposti per compilarlo.

No Bollo

Per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l'assoggettamento.

Come si vede, i chiarimenti da parte del Fisco latitano e ci si deve in qualche modo arrangiare.

Elenchi 2022 per l'applicazione dello Split Payment

Segnaliamo che sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo **split payment per l'anno 2022**.

Il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) si applica alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione (vedi elenco IPA consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it), di enti, fondazioni e società' quotate, ecc.

Ricordiamo che, nella fattura elettronica, l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

Nomenclatura combinata: pubblicata la versione 2022

Il regolamento pubblicato contiene l'aggiornamento dei codici di nomenclatura combinata utilizzabili dagli operatori, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'identificazione doganale delle merci nonché per conoscere le correlate tariffe daziarie nell'ambito degli scambi internazionali.

Dematerializzazione Note Spese e Documenti giustificativi dipendenti

Con interpello 740 del 20.10.2021 l'Ag. Entrate ha riconosciuto la validità della procedura informatica per la gestione completamente digitalizzata delle note spese dei dipendenti trasfettisti, realizzata tramite accesso on line al servizio aziendale con un'utenza unica e personale dotata di password.

Pagamenti in contanti: dall'1.1.2022 il limite e' di 1.000 euro

Segnaliamo che dall'1.1.2022, al fine di ridurre l'evasione fiscale, il limite scende dagli attuali 2.000 a 1.000 euro.

Certificati gratis on line: dal 15.11.2021 scaricabili gratis con SPID

Dal 15 novembre sono scaricabili gratuitamente, senza bisogno di recarsi allo sportello, il certificato di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza, di stato civile, lo stato di famiglia, il certificato di matrimonio e altri, sia riguardante il richiedente che un componente della sua famiglia.

Per ottenerli occorre accedere al portale <https://www.anpr.interno.it/>

Canoni di locazione abitativa non percepiti: detassazione anticipata

Secondo la precedente normativa, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito a partire dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Fino a tale momento era necessario dichiarare i canoni non percepiti, salvo successivamente rifare la Dichiarazione dei redditi per calcolare un credito d'imposta.

Ora finalmente viene anticipata la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, che si applica ai **canoni non riscossi dall'1.1.2020**, a prescindere dalla data di stipula del contratto, in quanto e' sufficiente la **ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto**, senza dover attendere la conclusione del procedimento del Tribunale di convalida dello sfratto.

Nessuna novità, purtroppo, per i canoni di locazione commerciali (botteghe, negozi, capannoni, ecc.) non percepiti: bisogna continuare a dichiararli anche se non riscossi.

Super ACE (o ACE innovativa)

Non e' un detersivo che smacchia di piu' degli altri, ACE e' l'acronimo di **Aiuto alla Crescita Economica**.

Questa agevolazione esiste da anni e consiste in una modesta detassazione per i contribuenti che si capitalizzano, o aumentando il capitale sociale con denaro fresco o anche lasciando nell'impresa gli utili d'esercizio conseguiti.

In passato la detassazione consisteva nel non assoggettare a tassazione Ires/Irpef l'1,3% della capitalizzazione; facendo un esempio, se il patrimonio netto aumentava di € 100.000, l'1,3% dava € 1.300 che, detassati Ires, davano al 24% un risparmio fiscale di € 312. Diciamo molto modesto.

Quest'anno invece, causa Covid, l'aiuto e' piu' che decuplicato essendo **pari al 15%**, sia pur nel massimale di incremento non superiore a 5 milioni di euro.

Riprendendo l'esempio di prima, se il patrimonio netto al 31.12.2021 rispetto a quello al 31.12.2020 aumenta di € 100.000, il 15% da' 15.000 che, detassati lres al 24%, danno un risparmio fiscale di € 3.600.

Col vantaggio di non dover fare i ragguagli ad anno per l'incremento, nel senso che esso si considera effettuato sempre all'1.1.2021.

Normalmente il bonus ACE si calcola in giugno 2022 in sede di Dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 allo scopo di diminuire l'imponibile fiscale. Ma con la Super ACE c'e' un secondo vantaggio: quello, previa istanza all'Ag. Entrate, di poterlo monetizzare a breve **trasformandolo in un credito d'imposta**, che può essere utilizzato dopo 30 giorni dalla presentazione di un'apposita istanza in compensazione nel modello F24, oppure richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.

Per avvalersi del credito d'imposta è pertanto necessario presentare preventivamente una comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, a partire dal 20 novembre 2021 e fino alla data di presentazione della Dichiarazione dei redditi 2021 (30.11.2022). Pertanto, attesi i 30 giorni, la prima compensazione fattibile e' quella relativa al pagamento dell'acconto IVA del 27.12.2021.

Se il credito d'imposta è superiore a 150.000 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia, in pratica deve essere compilato il quadro A del modello di comunicazione.

I maligni sospettano che l'aver posto come data iniziale quella del 20.11.2021 sia stata fatta ad arte per evitare compensazioni con gli acconti di novembre. A pensar male talvolta ci si prende.

Calcolo del credito d'imposta - Imprese individuali e (forse, attendiamo chiarimenti) società di persone

Fino a qui ci pare che il meccanismo, sopra illustrato per le società di capitali, sia semplice, troppo semplice.

Ecco allora cosa hanno inventato.

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell'art. 11 del TUIR, per cui il credito è così computato:

i primi 3.450 euro sono ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000 euro;

altri 3.510 euro sono ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000 a 28.000 euro;

altri 10.260 euro sono ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000 a 55.000 euro.

E così via.

Per le società di persone sembra che solo la società, non i soci, sia titolata ad avvalersi del beneficio.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.